

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA

SECONDA SEZIONE CIVILE

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 17.12.2019 il fallimento del [REDACTED] s.r.l. deduceva che dall'esame dei documenti relativi alla società fallita era emerso che sul conto corrente alla stessa intestato ed acceso presso la [REDACTED] erano stati tratti, con data contabile e data valuta 29-30 marzo 2016, n.15 assegni circolari, ciascuno di importo pari ad euro 6.104,57, per un importo complessivo, quindi, di euro 91.568,55, motivo per cui il curatore aveva richiesto alla [REDACTED] (che era succeduta alla [REDACTED] di conoscere il nominativo dei beneficiari dei relativi pagamenti: era così risultato che tutti gli assegni erano stati emessi in favore della [REDACTED] la quale, interpellata a sua volta, aveva affermato che non era mai intercorso con la società [REDACTED] alcun rapporto e che tali pagamenti, effettuati a suo nome evidentemente per errore, erano stati poi prontamente restituiti; e la ricorrente aggiungeva che in effetti i relativi importi risultavano poi riaccreditati in favore della società fallita.

A questo punto – continuava la curatela – erano state richieste ulteriori informazioni alla banca al fine di sapere se tali assegni fossero stati successivamente incassati e da chi, senza che quest'ultima avesse però inteso fornire tali informazioni. Il fallimento chiedeva quindi in questa sede, sulla base dell'art.119 TUB, ordinarsi a [REDACTED] di fornire le predette informazioni mediante consegna di copia dei 15 assegni in questione nonché della documentazione idonea a dimostrare se gli stessi fossero stati incassati e da chi, tenuto anche conto del *periculum in mora* rappresentato dai pregiudizi che l'ulteriore ritardo della banca poteva provocare alla rapida attuazione e chiusura della procedura fallimentare in corso; il tutto con vittoria di spese.

Si costituiva anche [REDACTED] eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso sia per non essere stata indicata la domanda che la curatela intendeva proporre nel merito sia in ragione del difetto di residualità della procedura ex art.700 c.p.c. nel caso di specie, posto che la richiesta di consegna della indicata documentazione ben avrebbe dovuto e potuto essere avanzata in via monitoria. La banca eccepeva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva sul rilievo che ai sensi dell'art.3, lett.c) del d.l. n.99/17 (convertito nella legge n.121/17) essa [REDACTED] non era legittimata a resistere nelle "controversie relative ad atti e fatti occorsi prima della cessione sorte

successivamente ad essa". Nel merito la banca evidenziava l'insussistenza del *fumus boni juris* non potendo essa fornire informazioni relative a soggetti terzi (in questo caso gli eventuali beneficiari dell'incasso degli assegni per cui è causa) ma potendo solo ai sensi dell'art.119 TUB inviare ai clienti documentazione inerente i propri rapporti con l'istituto, nonché l'insussistenza del *periculum in mora* avendo la curatela richiesto le informazioni in questione, a partire dal 2017, più volte ma a distanza di molto tempo l'una dall'altra così evidenziando la mancanza di un'effettiva urgenza. Concludeva pertanto la banca chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, rigettarsi lo stesso, con vittoria delle spese processuali.

Alla prima udienza del 16/1/20 la ██████████ si riportava a tutte le proprie difese dando comunque atto di aver provveduto a depositare, per spirito di collaborazione con la controparte, 12 dei 15 assegni richiesti; le parti chiedevano poi in ogni caso termine per note e, depositate anche queste, il Giudice alla successiva udienza del 5/3/20 riservava la decisione.

Deve accogliersi la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di residualità del rimedio. Com'è noto l'art.700 c.p.c. è attivabile solo qualora l'ordinamento non preveda, ai fini della tutela del diritto oggetto del ricorso medesimo, alcun'altro strumento processuale laddove nella specie colgono nel segno le contestazioni di ██████████ nella parte in cui affermava che la curatela avrebbe dovuto, al fine di ottenere la documentazione in questione, depositare un ricorso per decreto ingiuntivo (né in contrario potrebbe tenersi conto dell'autorizzazione al presente giudizio concessa dal Giudice delegato al fallimento, non implicando la stessa la specifica valutazione della correttezza del rimedio processuale individuato).

Deve osservarsi infatti che non può condividersi il rilievo di parte ricorrente secondo cui "non essendo più la documentazione bancaria cartacea, conservata cioè in archivio di cui è possibile la consegna al correntista, ma trattandosi di *files* informatici per i quali non risulta tecnicamente possibile la consegna, è escluso il ricorso al procedimento monitorio di cui al 633 cpc.": i *files* informatici infatti, nel momento in cui debbano essere consultati da terzi estranei al personale dell'istituto, vengono evidentemente stampati così trasferendosi su supporto cartaceo, come tale certamente possibile oggetto di una vera e propria consegna. In contrario è stato sostenuto che, ammettendo una tale conclusione, si tutelerebbe in realtà in via monitoria non un obbligo di dare ma un obbligo di fare (trasformare cioè la documentazione informatica in documentazione cartacea), insuscettibile di tutela con tale strumento ma questa tesi non convince dovendosi al riguardo condividere integralmente quanto invece ritenuto dal Tribunale di Napoli in analoga fattispecie, laddove si è obiettato che "Tuttavia, in questo caso l'aspetto del dare prevale su quello del fare: la formazione dell'estratto conto in forma cartacea, oggetto dell'ordine di consegna, richiede solo la trasposizione su carta dei dati presenti negli archivi informatici della banca; il documento, cioè la registrazione del dato, preesiste all'ordine di consegna, e la formazione dell'estratto costituisce solo la modalità con la quale il documento (il



complesso di documenti costituito dalle registrazioni di tutti i dati contabili pertinenti alla richiesta) potrà essere consegnato dalla banca al cliente, in esecuzione di un obbligo di dare.” (cfr. Trib. Napoli, sez.II civile, 17/1/16). E’ infatti evidente come la mera stampa di *files* informatici (peraltro nella specie si tratta di documentazione verosimilmente assai meno copiosa degli estratti, magari integrali, di un rapporto di conto corrente) costituisca una prestazione accessoria all’obbligo di consegna di minima importanza, come tale non idonea a consentire di qualificare l’obbligo in questione in modo diverso da un mero obbligo di consegna; a ben vedere anche la consegna di un documento *ab origine* cartaceo presuppone alcune attività accessorie, come quella di andarlo a cercare, estrapolarlo magari da un archivio e spedirlo o depositarlo presso il destinatario o quant’altro e, certo, l’attività di mera stampa dei documenti informatici non rappresenta un impegno molto più significativo di altre modalità accessorie alla consegna come quelle esemplificate.

La tesi di parte ricorrente, poi, non potrebbe nemmeno fondarsi sulle pronunce della Corte di Cassazione dalla stessa citate, attinenti al diverso aspetto inerente la possibilità o meno di contestare la conformità di un documento cartaceo ad uno informatico ai sensi dell’art.2712 c.c.

L’accoglimento dell’indicata eccezione di inammissibilità assorbe le ulteriori questione trattate.

Spese compensate stante la presenza di giurisprudenza, seppure molto minoritaria, contraria.

p.q.m.

- dichiara l’inammissibilità del ricorso proposto dal fallimento del Gruppo editoriale Umbria 1819 s.r.l.;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali.

Si comunichi.

Perugia, 8 giugno 2020

Il Giudice

dott. Ombretta Pains